

DIRIGENTE



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m\_dg.DAG.24/04/2018.0083334.U

URGENTE

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione  
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione  
Al Sig. Presidente del Tribunale superiore della Acque Pubbliche  
Al sig. Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo  
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello  
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello  
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali  
Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  
E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  
del personale e dei servizi

**Oggetto:** Spese di giustizia – Contratti per invii postali con conto di credito – Nota di Poste Italiane S.p.A. del 28 marzo 2018 con invito al rinnovo – Precisazioni e indicazioni operative.

Con la nota citata in oggetto (allegato 1), Poste Italiane S.p.A. ha rappresentato a tutti gli Uffici giudiziari con i quali intercorrono rapporti di conto di credito:

- che, nonostante il contratto sottoscritto in sede territoriale per l'affrancatura di invii postali con conto di credito sia scaduto, lo stesso ha continuato e continua tuttora ad avere concreta esecuzione, essendo la relativa modalità di spedizione ancora utilizzata dagli Uffici giudiziari;
- che è necessario procedere al "rinnovo di detto rapporto", sottoscrivendo, "con decorrenza dal 01 maggio 2018" ed "entro 90 giorni dal ricevimento della presente", "l'offerta pubblica di riferimento, contenente le condizioni tecniche ed economiche, i termini per la fruizione dei servizi nonché i relativi format di contratto";

- che, *“in linea con l’offerta pubblica di riferimento, ferme restando le tariffe di recapito dovute alla nostra Società, a decorrere dalla suddetta data saranno imputate a codesta specifica articolazione amministrativa le condizioni economiche relative al conto di credito”*;
- che, in difetto di rinnovo, *“il servizio stesso non sarà più erogato, a decorrere dal 1 maggio, senza ulteriore preavviso”*;
- che *“resta salva, comunque, la possibilità di spedire gli invii dagli Uffici Postali e mediante gli altri canali di accettazione disponibili”*;
- che, in alternativa rispetto al proposto rinnovo del citato contratto, Poste Italiane S.p.A. offre *“ulteriori modalità di affrancatura ed operatività - quali la Senza Materiale Affrancatura (SMA), il servizio Posta Easy ed il servizio Posta Pick Up, la Macchina Affrancatrice (MAAF) - già in uso presso altre strutture territoriali”*, nonché *“servizi di prelaborazione”* che potrebbero essere valutati da parte degli Uffici giudiziari.

Tanto premesso questa Direzione generale, in relazione alle attività di notifica di atti giudiziari rientranti tra le spese di giustizia, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni e indicazioni operative per consentire di meglio inquadrare e valutare la proposta in oggetto.

- 1 -

In primo luogo, preme ricordare che, in un’ottica di apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari – prevista dagli artt. 149 e 151 c.p.c. e dall’art. 170 c.p., nonché disciplinata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 – l’art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha abrogato, a far data dal 10 settembre 2017, l’art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”), che – come noto – attribuiva *“in esclusiva”* al fornitore del servizio postale universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.) il servizio di *“raccolta ... trasporto ... smistamento e ... distribuzione”* degli *“invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie”* (laddove *“per procedure amministrative si intendono le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica”*).

Nella vigenza del citato art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, infatti, l’affidamento del servizio in parola poteva avvenire utilizzando la *“procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”* di cui, da ultimo, all’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*“Codice dei contratti pubblici”*), prevista *“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”* perché *“la concorrenza è assente per motivi tecnici”* e *“... non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”* (comma 2, lett. b).

A far data dal 10 settembre 2017, invece, tale affidamento dovrà seguire le ordinarie norme in materia di contratti pubblici, ossia con procedure di selezione del contraente basate su principi di evidenza pubblica: a tal fine, nell’attuale contesto normativo è previsto il *“rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla*



# CORTE DI APPELLO

- UFFICIO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -

*carmela.bonarrigo@giustizia.it*

CATANZARO

Prot. 388/2018 Int. DEL **23 MAG 2018**

ALL'UFFICIO ECONOMATO E CONTRATTI

C.A. Dr. Antonio NOTARIANNI

SEDE

OGGETTO: Servizio postale di spedizione della corrispondenza amministrativa di peso inferiore a kg 2 sul territorio nazionale. Nuove modalità di espletamento del servizio.

Si trasmette la circolare allegata affinché la S.V., nella Sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Contratti, predisponga le attività inerenti la procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio in oggetto.

Vorrà, cortesemente, informare questa Dirigenza Amministrativa dell'andamento dei vari step.

Cordiali saluti

La Dirigente  
Carmela Bonarrigo

## Estremi

N° 4473/2018.U

Tipo email *Posta in uscita- Invio documento*  
Email PEC *NO*  
Data invio *23/05/2018 08:47*  
Data di registrazione *23/05/2018 08:47*  
Casella scarico *prot.ca.catanzaro@giustizia.it*  
Stato Invio *inviata*  
Stato Consegna *consegnata*  
Stato Accettazione *accettazione non valorizzata*

## Lavorazione

Stato	<i>chiusa</i>	a partire dal	<i>23/05/2018</i>	alle	<i>08:47</i>
Lavorazione					
U.O competente	<i>PROTOCOLLO</i>	dal	<i>23/05/2018</i>	alle	<i>08:47</i>
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

## Contenuti

Mittente *prot.ca.catanzaro@giustizia.it*  
Destinatari *antonio.notarianni@giustizia.it;*

Oggetto *Invio documentazione registrata come Prot. 23/05/2018.0000388.I*

Testo del Messaggio

## Allegati

*Allegato n° 1: 388INT.pdf*

## Carmela Bonarrigo

---

**Da:** Antonio Notarianni <antonio.notarianni@giustizia.it>  
**Inviato:** martedì 19 giugno 2018 11:32  
**A:** Bonarrigo Carmela  
**Oggetto:** Servizio postale - Spese di giustizia - Contratti per invii postali con conto di credito - Nota di Poste italiane del 28.03.2018 - Precisazioni e indicazioni operative min.

Alla Dirigente

Mi è pervenuta formale nota n. 388 del 23 maggio u.s. con allegata Circolare ministeriale del 24.04.2018 n. 83334 (DAG – Dir. Gen. Giustizia Civile – Ufficio I Affari Civili Interni), per quanto in oggetto, con invito a predisporre *le attività inerenti la procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio*.

Nella citata circolare del Ministero della Giustizia mi pare che vi siano tre punti salienti:

1) Al momento stato soltanto Poste Italiane è titolare di apposita licenza per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'art. 201 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

Ne consegue che, allo stato, non è possibile bandire alcuna gara non essendovi altri soggetti autorizzati ad effettuare il medesimo servizio all'infuori di Poste Italiane SpA.

2) E' in vigore tra il Ministero della Giustizia e Poste italiane SpA la c.d. *Convenzione Unep*, avente ad oggetto lo svolgimento del *servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale*, per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2018.

3) Per tutte le notifiche di atti giudiziari che non rientrano in tale *Convenzione Unep*, effettuate attualmente dagli Uffici Nep mediante l'utilizzo dei conti di credito, ossia per le notifiche di atti civili esenti e per quelli ad istanza di parte (ove anche per questi ultimi si faccia ricorso, in sede territoriale, ad analogo servizio di conto di credito), gli Uffici giudiziari dovranno valutare se continuare ad utilizzare un servizio di invii postali con conto di credito (con la corresponsione di un aggio del 15%), ovvero se ricorrere a modalità diverse di affrancatura della corrispondenza (che pur a fronte di una previsione di un costo aggiuntivo, non prevedono l'applicazione dell'aggio del 15%).

Osservo, infine, che, per quanto a mia conoscenza, non è stata emessa alcuna delega o determina al riguardo da parte del Ministero.

Fatta questa lunga, ma doverosa premessa, considerato che nessuna gara è al momento possibile (per mancanza di concorrenti abilitati), restano due interrogativi:

- A) se, in relazione al punto 3) i singoli uffici giudiziari debbano formalmente fare una comunicazione a Poste Italiane in ordine alla scelta tra continuare con i conti di credito oppure ricorrere a altre modalità di affrancatura della corrispondenza;
- B) quali siano queste modalità alternative per valutarne l'eventuale convenienza economica.

I miei tentativi di avere, per le vie brevi, chiarimenti al riguardo da Poste Italiane e dal Ministero sono risultati vani.

Rimetto, pertanto, queste mie osservazioni e resto in attesa di ulteriori indicazioni o chiarimenti.

Antonio Notarianni

## Carmela Bonarrigo

---

**Da:** Antonio Notarianni <antonio.notarianni@giustizia.it>  
**Inviato:** martedì 19 giugno 2018 11:32  
**A:** Bonarrigo Carmela  
**Oggetto:** Servizio postale - Spese di giustizia - Contratti per invii postali con conto di credito - Nota di Poste italiane del 28.03.2018 - Precisazioni e indicazioni operative min.

Alla Dirigente

Mi è pervenuta formale nota n. 388 del 23 maggio u.s. con allegata Circolare ministeriale del 24.04.2018 n. 83334 (DAG – Dir. Gen. Giustizia Civile – Ufficio I Affari Civili Interni), per quanto in oggetto, con invito a predisporre *le attività inerenti la procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio*.

Nella citata circolare del Ministero della Giustizia mi pare che vi siano tre punti salienti:

1) Al momento stato soltanto Poste Italiane è titolare di apposita licenza per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'art. 201 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

Ne consegue che, allo stato, non è possibile bandire alcuna gara non essendovi altri soggetti autorizzati ad effettuare il medesimo servizio all'infuori di Poste Italiane SpA.

2) E' in vigore tra il Ministero della Giustizia e Poste italiane SpA la c.d. *Convenzione Unep*, avente ad oggetto lo svolgimento del *servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia civile e penale*, per il periodo 1.01.2017 – 31.12.2018.

3) Per tutte le notifiche di atti giudiziari che non rientrano in tale *Convenzione Unep*, effettuate attualmente dagli Uffici Nep mediante l'utilizzo dei conti di credito, ossia per le notifiche di atti civili esenti e per quelli ad istanza di parte (ove anche per questi ultimi si faccia ricorso, in sede territoriale, ad analogo servizio di conto di credito), gli Uffici giudiziari dovranno valutare se continuare ad utilizzare un servizio di invii postali con conto di credito (con la corresponsione di un aggio del 15%), ovvero se ricorrere a modalità diverse di affrancatura della corrispondenza (che pur a fronte di una previsione di un costo aggiuntivo, non prevedono l'applicazione dell'aggio del 15%).

Osservo, infine, che, per quanto a mia conoscenza, non è stata emessa alcuna delega o determina al riguardo da parte del Ministero.

Fatta questa lunga, ma doverosa premessa, considerato che nessuna gara è al momento possibile (per mancanza di concorrenti abilitati), restano due interrogativi:

- A) se, in relazione al punto 3) i singoli uffici giudiziari debbano formalmente fare una comunicazione a Poste Italiane in ordine alla scelta tra continuare con i conti di credito oppure ricorrere a altre modalità di affrancatura della corrispondenza;
- B) quali siano queste modalità alternative per valutarne l'eventuale convenienza economica.

I miei tentativi di avere, per le vie brevi, chiarimenti al riguardo da Poste Italiane e dal Ministero sono risultati vani.

Rimetto, pertanto, queste mie osservazioni e resto in attesa di ulteriori indicazioni o chiarimenti.

Antonio Notarianni